

N. 70/2024 R.G.T.

N. 11713/2022 R.G.N.R.

N. 8299 /2024 Sentenza.

Depositata il 17.12.2024

Irrevocabile il _____

Scheda redatta il _____

Al P.M. per l'esecuzione il _____



TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Penale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Patty Fiocco, all'udienza del 17.12.2024 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

██████████, nata nelle Filippine il ██████████, elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia (cfr. elezione domicilio del 17.11.2023); libera, presente.

Difesa di fiducia dall'Avv. Giulia VICARI del Foro di Palermo (cfr. nomina del 17.11.2023), presente.

IMPUTATA

*1. in ordine al reato di cui all'art. 7 c.1 D.L. n. 4/2019, convertito nella L. n. 26/2019 perché, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza in violazione dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 c. 1 lett. a) nr. 1 del medesimo d.L., attestava nella domanda presentata il 21.2.2020 "di essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di lungo soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero cittadino di paesi terzi titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente e familiare da un cittadino italiano o dell'Unione Europea o apolide (documento nr. 5694660 del 29/8/2020 rilasciato dalla Questura di Palermo)", attestazione falsa in quanto cittadina straniera che non è titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, non è congiunta di cittadino italiano o della UE, non è titolare di protezione internazionale né apolide.
In Palermo, il 21.2.2020.*

2. in ordine al reato di cui all'art. 640 bis e 61 n.7 c.p., perché, mediante artifici e raggiri, consistiti nella presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza presentata il 21.2.2020, nella quale attestava falsamente di essere "cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di lungo soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero cittadino di paesi terzi titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea o apolide (documento nr. 5694660 del 29/8/2020 rilasciato dalla Questura di Palermo)", induceva in errore il personale dell'INPS sull'esistenza del requisito di cui all'art 2 c. 1 lett. a) nr. 1 del medesimo d.L.,

e lo determinava ad erogare in suo favore il reddito di cittadinanza, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto pari a €14.040,00, con pari danno per lo Stato.

Con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Palermo, dal 13.3.2020 al 27.7.2021.

Persona offesa: INPS Ente pubblico

Conclusioni

Il P.M. ha chiesto, ritenuto più grave il capo 2) e riconosciuta la continuazione con il capo 1), concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, la condanna alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione.

La difesa ha chiesto la pronuncia di sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Svolgimento del processo

Con decreto che dispone il giudizio del 29.11.2023, [REDACTED] veniva citata in giudizio al fine di rispondere dei delitti meglio descritti in epigrafe.

All'udienza del 5.3.2024, preliminarmente il P.M. depositava verbale di udienza preliminare del 29.11.2023; quindi, il giudice dava atto della regolare costituzione delle parti e della dichiarazione di assenza già pronunciata in Udienza Preliminare; quindi, dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove così come richieste dalle parti.

All'udienza del 4.6.2024, col consenso delle parti veniva acquisita la C.N.R. del 18.8.2022 con relativi allegati e l'annotazione di P.G. redatta nell'ambito del proc. R.G.N.R. n. 11711/2022; veniva escusso il teste di P.G. V. Isp. SENA Giuseppe con domande a chiarimento.

All'udienza del 22.10.2024, l'imputata rendeva esame; il giudice dichiarava conclusa l'istruttoria dibattimentale e, indicati gli atti utilizzabili, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, riportate in epigrafe.

All'esito della Camera di Consiglio e ha emesso sentenza con motivazione contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, i fatti oggetto di valutazione possono essere come di seguito riepilogati.

Secondo quanto appreso dall'istruttoria dibattimentale, il presente procedimento penale trae origine da una attività mirata di analisi operativa di rischio condotta dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo.

Per quanto d'interesse nell'odierno procedimento, all'esito delle investigazioni del personale della Compagnia di Palermo della Guardia di Finanza di Palermo, emergeva che [REDACTED] nelle dichiarazioni funzionali all'ottenimento del beneficio di cui trattasi presentante, rispettivamente, il 21.2.2020 ed il 30.9.2021, aveva dichiarato di *"essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero cittadino di paesi terzi titolare del diritto di soggiorno o di diritto soggiorno permanente e familiare di un cittadino Italiano o dell'Unione Europea o apolide"*.

Tuttavia, da successivi accertamenti si apprendeva che l'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno presentata all'Ufficio Immigrazione Questura di Palermo, da parte dell'odierna imputata,

non era stata accolta atteso che la motivazione era la medesima di quella esposta nella precedente istanza e, pertanto, le veniva richiesta l'integrazione mediante la comunicazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o, comunque, la percezione di una fonte di reddito.

Pertanto, veniva accertato che, al momento della presentazione delle due domande, l'imputata non era in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, così conseguendo erogazioni non dovute dal marzo 2020 all'agosto 2021 per il totale di euro 14.040,00 (¹).

Così compendiate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che non possa addivenirsi alla condanna dell'imputata per i fatti a lei contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione attesa l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto dalle fattispecie.

In punto di diritto giova premettere che, ai sensi dell'art. 7 comma I D.L. 4 del 28.1.2019, convertito in legge n. 26/2019, "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni*".

L'art. 2 D.L. 4 del 28.1.2019, convertito in legge n. 26/2019 prevede che: "Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo:...".

Nel caso di specie, [REDACTED] ha falsamente dichiarato, in occasione della presentazione delle due domande per l'accesso al reddito di cittadinanza di cui all'imputazione, di essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

Ebbene, il Pubblico Ministero ha contestato all'imputato al capo 1) dell'imputazione l'ipotesi di reato di cui all'appena menzionato comma primo, per avere dichiarato *di essere cittadina di paesi terzi in possesso del permesso di lungo soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo*, che avrebbe comportato la mancata erogazione del beneficio.

Sul punto, è necessario anzitutto sgombrare il campo dalla questione della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice.

Invero, nel quadro di una più articolata riforma volta ad un ridimensionamento del beneficio in questione, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del d.l. n. 4 /2019, e, quindi, non essendo esso elencato fra le disposizioni espressamente escluse dall'efficacia della abrogazione, anche dell'art. 7 del detto provvedimento normativo. Per espressa previsione di legge, l'efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1° gennaio 2024.

¹ Cfr. annotazione P.G. del 28.9.2022 con allegati e C.N.R. del 18.8.2022 con allegati, acquisite con il consenso delle parti all'udienza del 4.6.2024.

Il d.l. 4 maggio 2023 n. 48 (conv. dalla l. 3 luglio 2023, n. 85), oltre ad introdurre il reddito di inclusione (in sostituzione del reddito di cittadinanza), si è però premurato di inserire all'art. 13 alcune disposizioni transitorie, fra cui quella che prevede che al "vecchio" beneficio di cui all'art. 1 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (il reddito di cittadinanza, appunto) «continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023».

Coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza a far tempo dal 1° gennaio 2024, la sopravvenuta disposizione -richiamata in motivazione anche dalla recente decisione delle Sezioni unite n. 49686/2023- fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina. La previsione dunque sostanzialmente deroga al principio di retroattività della *lex mitior* altrimenti conseguente, ex art. 2 cod. pen., alla prevista abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019.

Questa deroga -che, come noto, sul piano del rispetto delle garanzie costituzionali è suscettibile d'essere valutata esclusivamente con riguardo di principi ricavabili dall'art. 3 Cost. e, ove non contrasto con questi, è altresì rispettosa della disciplina ricavabile dalle convenzioni internazionali (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 236 del 22 luglio 2011)- non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una del tutto ragionevole giustificazione.

Essa infatti semplicemente assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 1 gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche ⁽²⁾.

Ciò posto, chiarita dunque la non applicabilità retroattiva della sopravvenuta abrogazione, appare evidente la perfetta integrazione del reato in contestazione sotto il profilo oggettivo.

È stato infatti puntualmente accertato che l'imputata, diversamente da quanto dichiarato nelle D.S.U. del 21.2.2020 e del 30.9.2021, non era in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

La disciplina è correlata al generale "principio antielusivo", che s'incardina sulla capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. e la cui *ratio* risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; perciò, la punibilità del reato di condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni, dalle quali riceve un beneficio economico. Infatti, il funzionamento del meccanismo di riequilibrio sociale rappresentato dal reddito di cittadinanza *"presuppone necessariamente una leale cooperazione fra cittadino e amministrazione, che sia ispirata alla massima trasparenza, come emerge anche dai successivi commi del richiamato art. 7, che disciplinano, non a caso, un'ampia casistica di revoca, decadenza e sanzioni amministrative"* ⁽³⁾.

Tuttavia, non risulta configurato l'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie incriminatrice, consistente nel "fine di ottenere indebitamente il beneficio".

² Cfr. Cass. pen. Sez. 3, Sent., ud. 30/11/2023, 06-02-2024, n. 5163 e, nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 7541 del 24/01/2024 Ud., dep. 21/02/2024, Rv. 285964 - 0.

³ Cfr. Cassazione penale, Sez. III, 25.10.2019, n. 5289.

Ed invero, dall'esame dell'imputata si è appreso che la stessa ha una scarsa conoscenza della lingua italiana la quale, certamente, non è sufficiente a ritenere che la stessa abbia appreso a pieno quanto richiesto dagli operatori del CAF al fine della compilazione della domanda per l'ottenimento del beneficio di cui trattasi.

Pertanto, non è possibile ritenere che l'imputata abbia, con coscienza e volontà, emesso la falsa dichiarazione di cui trattasi essendo, piuttosto, rilevabile una leggerezza od una scarsa attenzione nel fornire al CAF le informazioni necessarie per la compilazione della stessa.

Tale condotta, riconducibile alla "colpa" non è punibile atteso che non sussiste un analogo reato nella forma colposa.

L'imputata deve, pertanto, essere assolta dal capo 1) perché il fatto non costituisce reato e, conseguentemente, deve addivenirsi alla medesima pronuncia anche in relazione al capo 2).

P.Q.M.


Visti gli artt. 530 co. 2 c.p.p.;

assolve [redacted] dai reati alla stessa ascritti perché il fatto non costituisce reato.

Palermo, 17.12.2024

Il Giudice

Patty Fiocco



DEPOSITATO IN UDIENZA
Palermo, 17/12/24

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
DOTT.SSA CONCETTA CILLARI

